



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

I.C. VIA POPPEA SABINA

Viale Ratto delle Sabine, 3 - 00131 ROMA - Tel. 0641404596

C.F. 96418990584 - Cod. Meccanografico **RMIC8G800R**

Codice Univoco ufficio: **K96NBC** Mail: **rmic8g800r@istruzione.it**

PEC **rmic8g800r@pec.istruzione.it**

Sito web: **www.icviapoppeasabina.edu.it**



PROT. N . 7966

CIRCOLARE 31

Roma, 25 settembre 2023

AL PERSONALE DOCENTE ED ATA
ALL'ALBO ON-LINE DELL'ISTITUTO
AI D.S.G.A.
AL SITO WEB/AREA RISERVATA

OGGETTO: FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 104/92 E S.M.I.

L'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del "referente unico dell'assistenza", in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori - a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto - non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Il novellato articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 stabilisce infatti che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Pertanto più soggetti, aventi diritto, possano richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi alternativamente tra loro, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave, a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (accertamento dell'art. 3, comma 3 della Legge), **coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti** (per le "patologie invalidanti" occorre far riferimento a quelle previste dal D. I. 21.07.2000, n.278, recante "regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 53/2000") o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

Qualora ricorra il caso in cui più soggetti fruiscono alternativamente dei permessi mensili per assistenza alla medesima persona, il personale interessato insieme alla documentazione dovrà comunicare con autocertificazione resa ai sensi di legge il nominativo di altri soggetti che alternativamente fruiranno dei permessi mensili, comunicazione mensile dei giorni di permesso fruiti alternativamente a programmazione mensile.

Per quanto riguarda la concessione del beneficio del congedo straordinario la normativa vigente è più stringente rispetto a quella relativa ai permessi Legge 104/92, stabilendo che il familiare che presta assistenza come referente unico che, intende richiedere entrambi i benefici, (cioè permessi L.104/92 e congedo straordinario), dovrà essere il familiare legittimato a fruire del congedo straordinario ai sensi del D.Lgs 151/2001. Infatti il principio del Referente Unico è stato abrogato per quanto concerne i soggetti che richiedono i permessi ex lege 104/1992 mentre nulla è stato precisato per quanto concerne il cumulo di congedo e permessi in capo alla stessa persona.

Si ricorda anche che nel caso in cui l'interessato ai permessi è domiciliato ad una distanza superiore ai 150 km dal familiare da assistere, disabile in situazione di gravità, deve attestare (con idonea documentazione o titolo di viaggio) l'effettivo raggiungimento del familiare con disabilità, al quale presta assistenza, e quindi il luogo di residenza.

Il personale che intende beneficiare dei permessi mensili per assistenza al familiare in situazione di handicap con gravità insieme alla domanda è tenuto a certificare attraverso idonea documentazione, ovvero, attraverso apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 la sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive, che legittimano la fruizione delle agevolazioni. In proposito, si rammenta che, secondo quanto previsto nell'art. 76 del predetto D.P.R. "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (...) nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il comma 3 dell'art. 33 precisa: " Il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, è condizionato al non ricovero a tempo pieno della persona con handicap in situazione di gravità "

Alla luce di quanto sopra, ed al fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive in merito:

Conferma dell'istanza presentata nell'anno scolastico precedente (ALL.1)

Ogni dipendente è tenuto, ai sensi degli art.75 e76 del DPR 445/2000, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge 104/92 relative all'anno scolastico precedente;

Prima istanza(ALL.2)

La richiesta di riconoscimento dei benefici della legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo Decreto. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui consegnare successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della legge 104/92;

Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92

Ogni eventuale variazione della situazione da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni, dovrà essere comunicata entro 30 giorni al Dirigente Scolastico.

Programmazione mensile dei permessi ex lege 104:

Si ritiene opportuno ricordare al personale docente ed ATA che la circolare n. 13/2010, prevede che i lavoratori beneficiari dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010 sono tenuti a comunicare al Dirigente Scolastico **i giorni di assenza con congruo anticipo con riferimento all'arco temporale del mese per consentire una**

funzionale organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

La stessa circolare applicativa n. 45/2011 dell'Inps, con riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, ha precisato che *“Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”*.

Il vigente CCNL del comparto scuola prevede che tali permessi **“devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”** anche al fine di evitare che, sistematicamente, le stesse classi e gli stessi alunni non fruiscano delle ore di lezione della medesima disciplina.

L'art. 32 del vigente CCNL del comparto scuola, per il solo personale ATA, ha previsto l'opportunità di poter utilizzare i tre giorni di permesso mensile previsti dall'art. 33, comma 3 della legge 104/92 ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili. Anche il personale ATA che fruisce dei permessi deve predisporre di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio all'inizio di ogni mese.

In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Pertanto al fine di assicurare la funzionalità/organizzazione del servizio, coloro che fruiranno dei permessi in parola, considerata anche la specificità del servizio scolastico, che comporta assunzioni di responsabilità civili e penali connesse alla vigilanza ed alla tutela della sicurezza degli alunni, nonché difesa della garanzia del diritto all'istruzione, sono tenuti a produrre una pianificazione mensile, evitando le giornate ricorrenti, da presentare entro il 27 del mese precedente, salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile.

Tale programmazione, non sostituisce comunque il modello di richiesta di fruizione del permesso che il personale deve produrre alla segreteria ogni qualvolta richieda un giorno di permesso.

Si coglie l'occasione, inoltre, per informare che la Scuola, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuta a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruita a tale titolo da ciascun lavoratore.

Tutte le richieste sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi degli articoli 46-47 del DPR 445/200 dovranno essere debitamente sottoscritte, accompagnate dalla relativa documentazione (verbale- dichiarazioni degli altri familiari, ecc.) e inviate per e-mail (rmic8g800r@istruzione.it rmic8g800r@pec.istruzione.it).

Il personale che per il corrente anno scolastico ha presentato la propria richiesta su modulistica diversa da quella allegata alla presente, dovrà ripresentarla utilizzando i nuovi modelli.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.^{ssa} Stefania FORTE

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma del d.lgs. n. 39/1993)